

*Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea*

Prot. 2/2025

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 18.02.2025

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI FEBBRAIO

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Verifica regimi contabili Iva

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali dei diversi regimi IVA per valutare il corretto regime da adottare. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

* euro 500.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;

* euro 800.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-*mensile* per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 500.000,00 ed a euro 800.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-*trimestrale* gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-*mensile*, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Per i clienti in contabilità semplificata si ricorda l'importante modifica introdotta relativamente al regime di cassa, per cui le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria.

Vi invitiamo, inoltre, a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2025.

Contabilità di magazzino

Con l'inizio del nuovo esercizio si rende necessaria la verifica dell'eventuale superamento dei limiti dimensionali per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino. Allo stato attuale l'istituzione della contabilità di magazzino è obbligatoria per quelle imprese che hanno superato, negli esercizi 2022/2023, i seguenti limiti:

1. ricavi euro per 5.164.568,99 in ciascun esercizio;
2. rimanenze finali per euro 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.

Nella determinazione dei ricavi vanno considerate anche le rimanenze pluriennali.

La contabilità di magazzino è costituita nello specifico da due documenti:

- il giornale di magazzino;
- il mastro di magazzino

Il giornale di magazzino è il registro nel quale vengono rilevati cronologicamente tutti i movimenti in entrata e in uscita dei beni dal magazzino, documentando in tempo reale le variazioni delle scorte.

Il mastro di magazzino è invece l'insieme delle schede intestate ad ogni bene trattato dall'impresa. In ogni scheda vengono rilevate le esistenze iniziali, le quantità in entrata e in uscita, le rimanenze finali e tutti i dati necessari per la gestione delle scorte.

Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite e per le norme fiscali, è sufficiente la tenuta delle scritture di magazzino a sole quantità. L'indicazione del valore dei beni in entrata e in uscita, non è necessaria.

Di conseguenza le scritture dovranno evidenziare:

- le **quantità iniziali** che risultano dell'inventario;

- le **quantità entrate** in magazzino e la loro provenienza (beni acquistati, prodotti all'interno dell'impresa, resi dai clienti, ecc.);
- le **quantità in uscita** dal magazzino e la loro destinazione (beni venduti, beni destinati alla produzione, resi a fornitori, ecc.);
- le **quantità finali** così come risultano dall'inventario.

Per quanto riguarda invece il requisito della periodicità la norma richiede che le scritture siano redatte con periodicità non superiore al mese. Questo significa che all'imprenditore è lasciata la libertà di decidere se effettuare le registrazioni:

- **giornalmente;**
- **in forma riepilogativa.**

Nel primo caso, ogni giorno verranno indicate, in ordine cronologico, le quantità in entrata e in uscita di ogni singolo bene o di ogni categoria di beni.

Nel secondo caso, l'imprenditore potrà scegliere la periodicità delle registrazioni a condizione che il riepilogo non superi l'arco di un mese. Ad esempio si potrebbe optare per una rilevazione settimanale o quindicinale o mensile.

Registrazione fattura elettronica a cavallo d'anno

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica "a cavallo d'anno", mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'art. 1 del Dpr 100/1998, "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

L'articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuare a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

Trasferta e rappresentanza, per la deduzione niente contanti

Per imprese e professionisti arriva, dal 2025, l'obbligo di pagare le spese di trasferta e di rappresentanza con carte di credito o altri mezzi di pagamento tracciabili. Chi non si adegnerà, perderà il diritto alla deduzione del costo, sia ai fini Ires che ai fini Irap, e per il dipendente che chiede il rimborso scatterà la tassazione in busta paga. La stretta è prevista dall'articolo 10 del Ddl di Bilancio per il 2025 e riguarderà spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto con autoservizi non di linea. I contribuenti devono rapidamente attrezzarsi per adeguare le procedure dei rimborsi spese in vista nell'inizio del nuovo anno.

Novità regime forfettario 2025

Per l'anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

Dichiarazione IVA

Per il periodo di imposta 2024, l'invio del modello dichiarativo dovrà essere effettuato al massimo entro il **30.04.25**. Pertanto, si raccomanda ai Signori clienti la massima cura e celerità nel predisporre la documentazione utile per la redazione del modello dichiarativo ed in particolare:

- liquidazioni Iva periodiche;
- totali progressivi IVA di ciascun periodo;
- mastrino Erario C. Iva;
- mastrini c/iva di giro (eventuali);
- copia delle quietanze F24;
- copia delle lettere di intento ricevute corredate dalle relative ricevute con annesso estratto del registro;
- copia delle fatture d'acquisto di beni ammortizzabili;
- indicazione dell'imponibile relativo agli acquisti destinati alla rivendita.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 25.3**.

Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della dichiarazione IVA nei termini stabiliti dalla legge.

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche

Il 28.02.2025 scade il termine per l'invio telematico relativo agli ultimi 3 mesi del 2024 per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

Si raccomandano i sig.ri clienti, in vista dell'imminente scadenza del 28.02.25, di far pervenire entro e non oltre il 20.02.25 i file contenenti i dati delle liquidazioni del IV trimestre 2024.

Novità anche per questo anno è la possibilità di invio della Lipe relativa al IV trim. 2024 con la dichiarazione Iva 2025 purché la stessa venga inviata nel termine del 28.02.25.

In tal caso si raccomandano i sig.ri clienti, di far pervenire entro e non oltre il 18.2.25 la documentazione relativa alla Lipe e alla dichiarazione Iva.

Lo Studio, per la documentazione pervenuta oltre tale data, non garantirà la trasmissione telematica nei termini di legge.

Certificazioni compensi, provvigioni, utili, ed interessi su finanziamenti.

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 17 marzo** poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (prestazioni occasionali);
- ai redditi diversi;

ed **entro il 31 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la **scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale, che da quest'anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Scade anche il termine di consegna (**entro il 31.3.2025**) delle certificazioni di utili e proventi equiparati corrisposti nel 2024.

Nello specifico è stato stabilito che, per:

- lavoratori autonomi: la certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, non deve seguire uno schema predefinito. Tuttavia, alla libertà di forma viene però contrapposto un contenuto obbligatorio relativo all'ammontare complessivo delle somme

corrisposte soggette a ritenuta; le ritenute operate; le detrazioni d'imposta effettuate; l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti (Enasarco, Inps, ecc.).

- lavoratori dipendenti e co.co.co. (modelli CU): i datori di lavoro, in quanto sostituti d'imposta, devono consegnare ai lavoratori l'attestato degli importi corrisposti nel 2024 (Cu 2025). Il modello riepiloga i dati fiscali e quelli previdenziali-assistenziali e certifica le somme ed i valori corrisposti nel 2024 (o comunque entro il 12 gennaio 2025, ma relativamente al 2024) a titolo di redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

- soci percettori di utili derivanti da partecipazioni a soggetti IRES (con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva): il soggetto IRES che rilascia la certificazione deve indicare i suoi dati identificativi, tutti i dati relativi agli utili corrisposti e i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, 14, 15, e 94 del TUIR.

Si ricorda che l'omesso versamento di ritenute certificate, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, è inquadrabile come reato ed è sanzionato penalmente a meno che non si provveda al versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (31 ottobre 2025).

Si specifica che per il nuovo adempimento, speculare alla dichiarazione 770, non è possibile ravvedersi relativamente ai dati trasmessi telematicamente, omessi e/o errati. La sanzione amministrativa alla quale si va incontro è di 100€ per percipiente.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata allo Studio **entro il 20.2.25**. Per la documentazione pervenuta oltre tale termine non sarà garantita l'invio della CU nei termini stabiliti dalla legge.

Le prestazioni occasionali

Si ricorda ai Sig.ri clienti che in caso di acconti corrisposti nell'anno per collaborazioni occasionali le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche:

- sporadiche ed episodiche: il prestatore potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi lo stesso oggetto (e nei confronti dello stesso committente), pena la contestazione della natura occasionale;
- non organizzate: non deve esistere una stabile organizzazione (ufficio, computers, ecc.);
- non professionali: l'attività prestata deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività;
- a portata limitata: occorre rispettare un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni nei confronti dello stesso committente) ed un limite quantitativo (i compensi complessivi percepiti nell'anno solare da tutti gli eventuali committenti, non devono essere superiori ad euro 5.000 lordi).

A tal fine, si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti, per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Si ricorda che dal 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa, mediante sms o posta elettronica, (si allega modello per la comunicazione)

Restano viceversa esclusi:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni continuate continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
- le prestazioni svolte dai procacciatori d'affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare. Inoltre vi è la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva.

Si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti e di utilizzare il modello allegato (allegato n. 2), per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

L'obbligo di pec per le società esteso agli amministratori

La Legge di bilancio 2025 con il c. 860 dell'art. 1 ha introdotto l'obbligo, per i singoli amministratori di società (sia di persone che di capitali), costituite dal 1/01/2025, di dotarsi di una propria pec.

In attesa di chiarimenti da parte del Registro Imprese si fa presente che la Camera di Commercio di Milano in sede di prima applicazione e in attesa di eventuali indicazioni ministeriali ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

Sostituti d'imposta, dal 6 febbraio al via la dichiarazione semplificata

Definita, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, la procedura "semplificata" per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti d'imposta, prevista dall'articolo 16 del Dlgs n. 1/2024, alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale modello 770.

La semplificazione è applicabile dalle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025. Possono utilizzarla i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

Possono usufruire della procedura semplificata i sostituti d'imposta che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, diretti a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle somme interessate tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Nel dettaglio, devono essere comunicati:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- in caso addizionali regionale e comunale Irpef, la regione o il comune a cui si riferiscono;
- la presenza di una delle ipotesi specifiche elencate nell'allegato 2 al provvedimento.

La nuova procedura è operativa dal 6 febbraio 2025. Le deleghe di pagamento possono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Rentri

Entro il 13/02/2025 dovranno iscriversi al nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gli operatori rientranti nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fiumi.

Dal 13/02/2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione del RENTRI.

L'omessa o irregolare iscrizione al RENTRI è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a 1/3 per l'iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).

Nuovi Codici Ateco 2025

Come chiarito nel comunicato ISTAT sulla pagina dedicata, dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici ATECO 2025 in sostituzione di quelli attuali, l'operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Principali novità Legge di Bilancio 2025

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025:

- Revisione aliquote IRPEF e ammontare detrazioni - commi 2-3

Il comma 2 lettera rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF, in vigore a partire dal 2024, e aumenta l'importo delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente. In dettaglio con la lettera sono confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che sono pari a:

- 23% per i redditi lordi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi lordi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro. Con la lettera viene poi elevata da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

- Rivista la soglia dei redditi da lavoro dipendente che preclude l'accesso al regime forfettario - comma 12

Per l'anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

- Plusvalenze da investimenti finanziari e crypto attività - commi 23-29

Le nuove norme introducono un regime articolato per la tassazione sulle criptovalute, modificando il testo del governo che prevedeva invece semplicemente l'innalzamento dal 26 al 42 dell'imposta. Per prima cosa con una norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26%, aliquota che viene elevata al 33% per le operazioni in crypto-attività a decorrere dal 1° gennaio 2026. Con il comma 25 invece viene eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro ai fini della tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze. Il comma 26 introduce un'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle cryptoattività. Si prevede infatti possibilità di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%. Il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2025 (comma 27). L'imposta, peraltro, può essere oggetto di rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025, applicando sull'importo delle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (comma 28). Il comma 29 stabilisce infine che chi effettua la rivalutazione non ha diritto al realizzo di minusvalenze deducibili.

- A regime la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni - comma 30.

È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18%. È possibile rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

- Cessione agevolata dei beni ai soci - commi 31 - 36

Torna l'agevolazione per l'assegnazione di beni ai soci. Sono interessate le società commerciali (costituite nella forma giuridica di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni), a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Interessate anche e le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni in questione che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Come previsto dal comma 32 qualora le società assegnino o cedano ai soci beni immobili non strumentali:

- si applica un'imposta sostitutiva dell'8% (del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione) sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
- si applica l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione.

Con il comma 33 per i beni immobili, si dà la possibilità alla società di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati ai fini dell'imposta di registro (c.d. "valore catastale dell'immobile"). In caso di cessione, se il corrispettivo della cessione è inferiore al valore normale del bene (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il comma 34 invece stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata all'imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47 del TUIR. In ogni caso il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Il comma 35 stabilisce che le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

Il comma 36 fissa i termini di pagamento dell'imposta sostitutiva che dovrà essere versata in due rate: la prima (pari al 60% dell'imposta dovuta entro il 30 settembre 2025 e la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025.

- Reverse charge nella logistica - commi 57-63

Arriva la possibilità di applicare il regime di reverse charge in materia di IVA in capo al committente negli appalti di logistica in via negoziale per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. La disposizione non si applica nel caso di imprese pubbliche. Prevista l'autorizzazione della Commissione europea (comma 58). In attesa della piena operatività del nuovo regime, il

prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione (commi 59-62) L'opzione ha validità triennale. Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a individuare i termini e le modalità di attuazione delle norme (comma 63).

- Mutui prima casa - commi 112-13

Proroga di due anni della copertura del Fondo di garanzia per la prima casa. Con le nuove norme si restringe la lista dei soggetti per i quali è prevista la garanzia che ora può essere concessa esclusivamente a:

- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che chiedono un mutuo superiore all’80% dell’immobile.

- Più tempo per rivendere la prima casa senza perdere le agevolazioni - comma 116

Sale infatti da uno a due anni il periodo di tempo previsto per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata per l'imposta di registro o l'IVA. In precedenza L'aliquota per mantenere le agevolazioni in caso di nuovo acquisto era necessario vendere l'immobile già posseduto entro un anno dalla data del nuovo atto.

- Riduzione dei contributi per i nuovi iscritti alla gestione artigiani e commercianti - comma 186

I soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti potranno richiedere all'INPS una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50%. La richiesta può essere presentata anche da chi aderisce al regime forfettario. La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi - senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni - dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. L’agevolazione può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni in questione.

- Bonus per le nuove nascite - commi 206-208

In arrivo un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 per le famiglie con un ISEE non superiore a 40.000 euro, valore calcolato al netto dell’assegno unico e universale

per i figli a carico. L'assegno è esente IRPEF. Spetta per i figli di cittadini italiani, di uno Stato UE, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di permesso di lavoro per un periodo superiore a sei mesi, titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. L'assegno è corrisposto dall'INPS a fronte di apposita richiesta e viene erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

- IRES ridotta per investimenti e assunzioni - commi 436 - 444

La norma prevede un'aliquota IRES agevolata al 20% per il solo periodo d'imposta 2025 per le imprese che accantonano gli utili e investono in innovazione e risparmio energetico, aumentando anche l'occupazione.

In dettaglio l'aliquota agevolata è riconosciuta a fronte di:

- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% degli utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), all'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che rientrano tra quelli previsti dalle misure Transizione 4.0 e Transizione 5.0, ossia funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e al risparmio energetico.

Inoltre la norma richiede che nel periodo d'imposta interessato all'agevolazione:

- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Fissati poi i casi di decadenza dalle agevolazioni (comma 438). Questi sono legati a:

- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a

quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Sono esclusioni in ogni caso dalle agevolazioni le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Precisato poi (comma 440) che qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al consolidato nazionale o mondiale l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale (comma 441) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

- Credito d'imposta Transizione 4.0 solo per i beni materiali - commi 445 - 448

Novità anche in materia di credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 10 - legge 178/2020) per gli investimenti in beni destinati all'innovazione tecnologica, che dal 2025 poi è destinato al sostegno dei soli investimenti in beni materiali, escludendo software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

La misura riconosce il credito d'imposta in misura pari a:

- 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Con le nuove norme dunque si limita la validità del credito di imposta riconosciuto sia per i beni materiali che per quelli immateriali legati ai primi stabilendo come termine quello del 31 dicembre 2024. Vengono poi eliminati tutti i riferimenti ai beni immateriali contenuti nelle precedenti norme in riferimento agli investimenti effettuati nel 2025. Si prevede inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto del limite di spesa si prevede (comma 447) che l'impresa trasmetta al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Prevista poi (comma 448) una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà infatti trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa non sarà più possibile inviare richieste.

- Proroga del credito d'imposta ZES - commi 485-491

Esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,2 miliardi. Per ottenere il credito (comma 486) gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Prevista poi una comunicazione integrativa per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire i modelli di comunicazione. Per assicurare il rispetto del limite di spesa fissato l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni e reso noto da un apposito provvedimento delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni. Nel caso in cui dovesse risultare un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite vien prevista la possibilità di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni interessate.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

L'assegno unico dal 2025 sta per essere nuovamente aumentato da gennaio per la rivalutazione ISTAT, dello 0,8% inoltre si ricorda che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico non devono essere ripresentate ogni anno, fatto salvo il caso in cui

- ci siano variazioni nel nucleo familiare (nascita o raggiungimento della maggiore età di un figlio)
- oppure
- la precedente domanda sia sospesa o respinta.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti). Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

4) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto

di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

5) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

6) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2025 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

7) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

Ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico (dl 63-2013) ma solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi la detrazione è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

8) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini e Nuova Sabatini Capitalizzazione)

La Nuova Sabatini sarà rifinanziata con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029: è quanto prevede il disegno di Legge di Bilancio 2025. Il rifinanziamento consente di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Lo stanziamento autorizzato è pari a:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Tre sono le linee di intervento attive:

- Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali;
- Nuova Sabatini Green;
- Nuova Sabatini Capitalizzazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI (di tutti i settori, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative), che alla data di presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca.

Platea più ristretta per la **Nuova Sabatini capitalizzazione**, riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono costituite in forma di società di capitali;

– non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

La Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un contributo (in conto impianti) su finanziamenti (bancari o leasing), erogati da banche/intermediari finanziari aderenti alla misura, destinati a:

- 1) investimenti in beni strumentali;
- 2) investimenti 4.0;
- 3) investimenti green.

Per la richiesta del contributo Nuova Sabatini Capitalizzazione gli investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green (coperti sempre con un finanziamento, bancario o in leasing) devono essere collegati ad un aumento del capitale sociale:

- non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento deliberato, interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;
- versato per almeno il 25% (oltre all'intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo.

I finanziamenti (bancari o leasing) accesi dalle imprese a fronte degli investimenti ammissibili devono essere:

- di durata non superiore a cinque anni (comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione massimo di dodici mesi);
- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisizione. Per rispettare il limite massimo dei 4 milioni di euro per impresa beneficiaria, si deve considerare l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni e non ancora estinti;
- erogati in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva.

Il contributo Nuova Sabatini varia a seconda della tipologia di investimento.

In particolare, l'ammontare del contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

Tipologia investimento	Contributo ministeriale
Investimenti ordinari	2,75%
Investimenti 4.0	3,75%
Investimenti green	3,75%
Nuova Sabatini capitalizzazione	– 5% per le micro e piccole imprese
	– 3,575% per le medie imprese

Il contributo Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e il credito di imposta Transizione 5.0. Il cumulo, tuttavia, non deve determinare il superamento del costo di acquisizione.

9) Credito per Ricerca e Sviluppo

Il Credito d’Imposta per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione tecnologica, il Design e l’Ideazione estetica, più comunemente indicato come Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, è un’agevolazione fiscale che permette alle aziende di recuperare parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo e mira quindi a sostenere la competitività di tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico o dimensione.

Confermato fino al 31 dicembre 2025 per alcuni comparti e fino al 2031 per altri, il credito d’imposta è fruibile in percentuali variabili dal 5% al 10%, a seconda del settore di investimento.

L’obiettivo di questa agevolazione è quindi quello di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, investimenti 4.0 e transizione verde, al fine di sostenere la crescita delle imprese Italiane.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo non spettante. Interessati i soggetti che hanno usufruito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 dl 145/2013), senza averne diritto in tutto o in parte titolo e hanno poi aderito alla procedura di riversamento spontaneo, senza interessi e sanzioni (art. 5 dl 146/2021). Il contributo è calcolato in percentuali della somma restituita, e verrà erogato con le modalità stabilite in un decreto emanato del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Fissato un limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028

10) Microcredito

Dal 12 gennaio 2024 è in vigore il nuovo Regolamento sul Microcredito introdotto dal Decreto 211/2023. Nel 2025, i finanziamenti non possono beneficiare di garanzie reali e la cifra massima è stata aumentata a 75mila euro, rispetto ai 25mila euro precedenti. Per le Srl, è possibile prevedere prestiti con garanzie reali fino a un massimo di 100mila euro.

Dal 2025 l'ammontare dei finanziamenti concessi a un singolo beneficiario non può superare il 10% del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il termine massimo per la restituzione del finanziamento è stato esteso a 10 anni, superando il limite precedente di 7 anni.

Riguardo le garanzie dei confidi, resta il tetto dell'80% solo per i prestiti più bassi, la copertura del rischio scende al 60% per le operazioni di importo superiore a 50mila euro.

Il microcredito è destinato a sostenere l'avvio o lo sviluppo di attività di lavoro autonomo o microimpresa in varie forme giuridiche.

Sono esclusi i titolari di partita IVA con oltre cinque anni di attività, i lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre cinque dipendenti (o dieci per società di persone, società a responsabilità limitata, Srl semplificate, società cooperative.)

I prestiti sono destinati:

- all'acquisto di beni, tra cui le materie prime e le merci destinate alla rivendita;
- all'acquisto di servizi utili all'attività svolta, tra cui il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e le spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative;
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- a corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, dei soci delle società di persone e delle società cooperative;
- a corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro.

11) Superbonus 110%

A partire dal 1 gennaio 2025 il superbonus ha subito un'ulteriore riduzione dell'aliquota passando dal 70% al 65%.

Con la Legge di Bilancio 2025 infine prevista la possibilità di ripartire in 10 rate annuali la detrazione per le spese per gli stessi interventi sostenute nell'anno 2023, al posto delle quattro rate originariamente previste. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una

maggiorata imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

12) Credito d'imposta investimenti 2025 4.0 (iper ammortamento)

Novità anche in materia di credito d'imposta Transizione 4.0 (commi 10 - legge 178/2020) per gli investimenti in beni destinati all'innovazione tecnologica, che dal 2025 poi è destinato al sostegno dei soli investimenti in beni materiali, escludendo software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

La misura riconosce il credito d'imposta in misura pari a:

- 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Con le nuove norme dunque si limita la validità del credito di imposta riconosciuto sia per i beni materiali che per quelli immateriali legati ai primi stabilendo come termine quello del 31 dicembre 2024. Vengono poi eliminati tutti i riferimenti ai beni immateriali contenuti nelle precedenti norme in riferimento agli investimenti effettuati nel 2025. Si prevede inoltre che il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Ai fini del rispetto del limite di spesa si prevede (comma 447) che l'impresa trasmetta al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. Prevista poi (comma 448) una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà infatti trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Al raggiungimento dei limiti di spesa non sarà più possibile inviare richieste.

13) Nuova ZES unica per il Mezzogiorno

Esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Prevista per finanziare la misura una spesa massima di 2,2 miliardi. Per ottenere il credito (comma 486) gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Prevista poi una comunicazione integrativa per attestare l'avvenuta realizzazione

degli investimenti. Sarà comunque un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire i modelli di comunicazione. Per assicurare il rispetto del limite di spesa fissato l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni e reso noto da un apposito provvedimento delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni. Nel caso in cui dovesse risultare un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite vien prevista la possibilità di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni interessate.

14) Credito d'imposta 5.0

Con la pubblicazione del 2.03.2024 in Gazzetta Ufficiale del D.L. 19/2024 sono state introdotte importanti modifiche relative al nuovo credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Si illustrano dunque le caratteristiche aggiornate del credito d'imposta volto a sostenere la transizione 5.0 delle imprese.

Tra gli elementi di novità spiccano i seguenti:

- il beneficio è subordinato alla conformità dei requisiti del piano Transizione 4.0 e al conseguimento di risultati di efficienza energetica;
- aliquote maggiori, crescenti in base al livello di risparmio energetico;
- massimale di spesa più elevato, dagli attuali 20 a 50 milioni di euro;
- necessaria una certificazione ex ante e una ex post per attestare il risparmio energetico.

Possono accedere al credito le imprese di qualsiasi dimensione che sostengano spese tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025 relative all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 4.0, beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale.

Il credito di imposta prevede aliquote crescenti dal 5% fino al 45% in base al livello di efficienza energetica conseguito e l'importo di investimento. Infatti, condizione necessaria per accedere al nuovo credito è, oltreché il rispetto dei requisiti previsti dal Piano Transizione 4.0, il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% dell'impresa, oppure del 5% del processo produttivo.

Il risparmio energetico atteso e, successivamente conseguito, sarà attestato mediante una certificazione ex-ante e una certificazione ex-post redatta da parte di soggetti qualificati e inviata al GSE.

Per conoscere gli ultimi dettagli e le tempistiche si attende in ogni caso l'emanazione di un decreto attuativo del MIMIT.

15) Bonus Alberghi

Il "bonus alberghi" per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riqualificazione antisismica sarà prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025. Per beneficiare del contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili alberghi, agriturismi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici avranno dunque tempo fino a tutto il 2025 per completare gli interventi agevolabili. La previsione dello slittamento dei termini (rispetto alla scadenza prevista dal D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr") è contenuta nel Decreto Milleproroghe, atteso IL 9.12.2024 in Consiglio dei Ministri. Il contributo erogabile fino a un massimo di 100.00 euro per ciascun soggetto richiedente spetta alle imprese del comparto che realizzano i seguenti interventi:

- ° interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- ° interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- ° interventi edilizi di cui all'art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- ° realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- ° spese per la digitalizzazione.

PARTE TERZA

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO

Data	Adempimenti	Note
1 Febbraio	Dichiarazione annuale IVA: A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione, il credito IVA di importo superiore a € 5.000 (art. 8, cc. 18, 19 D.L. 16/2012).	
10 Febbraio	Bonus investimenti pubblicitari Termine di invio della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024.	
13 Febbraio	Rentri Entro il 13/02/2025 dovranno iscriversi al nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gli operatori rientranti nelle categorie degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fiumi.	
17 Febbraio	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.: 1001-1002-1004-1012-3802-3848).
17 Febbraio	Sostituti d'imposta: redditi di lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni occasionali, ecc. Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni corrisposti nel mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24 (cod. trib.: 1040)
17 Febbraio	Liquidazione IVA per contribuenti trimestrali e mensili: Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre dell'anno precedente e per il versamento dell'Iva a debito relativa al mese di gennaio.	Il versamento va effettuato tramite il mod.F24 con cod. 6034 (vers. trim.) o cod. 6001 (vers. mens.)
17 Febbraio	INPS Artigiani e commercianti: Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo.	Il versamento avviene telematicamente mediante F24 (cod. AF – CF)
17 Febbraio	TFR: Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari all'17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.	Il versamento avviene telematicamente mediante F24 (cod. 1713)
20 Febbraio	Enasarco: Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre	Il versamento va effettuato con bollettini di c/c/p o MAV
20 Febbraio	Denuncia Conai: Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
25 Febbraio	Elenchi Intrastat mensili – Presentazione Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuati nell' ultimo trimestre o mese.	La presentazione deve avvenire con modalità telematiche
28 Febbraio	Certificazione utili societari: Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno solare precedente	La consegna deve avvenire mediante invio postale o consegna diretta.
28 Febbraio	Titolari contratti di locazione: Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/02/2025, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/02/2025.	Il versamento va effettuato tramite il modello F24 Elide e può essere presentato c/o Banche, Agenzia Postali o Concessionari.

28 Febbraio	Tasse automobilistiche: Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 kw con bollo scadente a gennaio.	
28 Febbraio	Comunicazione liquidazioni IVA: Scade oggi il termine per l'invio delle liquidazioni IVA relative all'ultimo trimestre 2024.	
17 Marzo	Certificazione Unica: Invio telematico dati sostituto di imposta.	La presentazione deve avvenire esclusivamente mediante invio telematico.
31 Marzo	Certificazione Unica: Consegna del modello ad ogni singolo percipiente.	

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Calcolo degli ammortamenti

Ai fini dell'elaborazione del calcolo delle quote di ammortamento di competenza dell'anno 2024, vi preghiamo di farci pervenire entro il 1° marzo p.v. i partitari dei cespiti con allegate le fatture relative agli acquisti effettuati nel corso dell'anno e di indicare, dove possibile, la data di entrata in funzione del bene stesso.

Numerazione del libro giornale

Vi ricordiamo che con l'inizio del nuovo anno la numerazione di un nuovo libro giornale deve ripartire da zero essendo obbligatorio che la numerazione dello stesso sia progressiva nel corso dell'anno.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2023 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (31/10/24). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 28 febbraio, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 dicembre 2024, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.23.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri a supporto dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovvero sia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2023, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2023.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.24 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2023. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento. Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari ,
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);
- 3) implica il pagamento del corrispettivo.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse;
- copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Si informa a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico, lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Utilizzi in compensazione del credito IVA e dei crediti da dichiarazione

Si ricorda che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il credito che dovesse eccedere i 5.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vedere per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Ferrante & Associati

